

Fotovoltaico, costruzione con l'ok del conduttore

Di Pnrr

Autorizzazione light per l'installazione in zone agricole

Alessandra Caputo

L'autorizzazione semplificata per l'installazione degli impianti fotovoltaici in zone agricole richiede sempre l'assenso del proprietario o del «conduttore».

La legge di conversione del decreto Pnrr (decreto legge n. 19/2024) introduce l'articolo 41-bis il quale modifica l'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legge n. 17/2022 che contiene norme di semplificazione del regime amministrativo di alcuni impianti fotovoltaici sopraelevati dal suolo. Tali impianti, infatti, se posti su posti al di fuori di aree protette o appartenenti a «Rete Natura 2000» e nel rispetto di alcune condizioni, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola

Necessario l'assenso del conduttore (nel caso di affitto di azienda agricola) o del proprietario

e sono liberamente installabili.

L'articolo 11, nella sua versione ante modifica, subordinava l'installazione (sebbene semplificata) all'assenso del proprietario e del soggetto «coltivatore» del fondo a qualsiasi titolo, purché oneroso.

Il nuovo articolo 41-bis contenuto nella legge di conversione definitivamente approvata sostituisce la parola «coltivatore» con quella più puntuale di «conduttore». L'autorizzazione alla costruzione dell'impianto, pertanto, è dovuta dal proprietario oppure, nel caso di stipula di contratti agrari, quali l'affitto di fondo o nel caso di stipula di un contratto di affitto di azienda agricola, dall'affittuario, cioè dal conduttore.

La scelta del legislatore è quella di utilizzare un termine più idoneo rispetto al generico «coltivatore» riferita al soggetto che coltiva il fondo.

Non cambia nella sostanza la norma e, pertanto, per poter beneficiare del regime amministrativo agevolato è necessario:

a) che gli impianti siano realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale;

b) che i pannelli solari siano posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;

c) che le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante o per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (Gse).